



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1670

Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Precisazioni alla D.G.R. 1344 del 28 luglio 2009. Esenzione ticket cittadini stranieri.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal funzionario P.O., dal funzionario A.P. dell'Ufficio Politiche del Farmaco, confermata dal Dirigente dell'ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 01.08.2008 sono stati stabiliti i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale e parziale alla compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) e, successivamente, rimodulati con D.G.R. n. 1391 del 21.06.2011.

Con DGR 1344 del 28 luglio 2009 si definivano le categorie di cittadini stranieri con diritto di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica; rispetto alla suddetta deliberazione si rende necessario procedere ad una più precisa definizione degli aventi diritto.

Il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana, rientra nella categoria dei diritti inviolabili delle persone umane e, dunque, non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza.

I provvedimenti legislativi, di carattere nazionale (D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e regionale (L.R. 32/2009 - Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia e circolare assessorile prot. n. 24/4185/PGS/Coord. del 7.10.2008), aderendo ai principi costituzionali e a quelli convenzionali internazionali, hanno definito delle chiare politiche per garantire l'accesso e la fruibilità delle prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri, non comunitari e comunitari, regolarmente soggiornanti o non in regola, presenti sul territorio nazionale e/o regionale.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 i cittadini extracomunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani per quanto attiene l'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e, ai fini del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si applicano le medesime condizioni dei cittadini italiani, in relazione al reddito percepito nell'anno precedente e secondo le fasce di esenzione rimodulate con DGR n. 1391/2011. Ciò comporta il diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica usufruendo dell'esenzione prevista per la fascia di reddito di riferimento utilizzando il codice E94 o E95 o E96, come da DGR n. 1391/2011.

Si precisa che qualora queste categorie di assistiti non possano fare riferimento ad un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul territorio nazionale, ed essendo impossibilitati ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 alcun reddito, solo per il primo anno sarà attribuito il codice di esenzione TOT 09 (equiparabile al codice di esenzione E94 in uso per gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico), previa richiesta come da modello facsimile di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del

presente schema di provvedimento.

In relazione alle categorie di cittadini stranieri richiamate nella DGR 1344 del 28 luglio 2009 si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a) per i richiedenti asilo/protezione internazionale, i titolari dello status di rifugiato/asilo politico, i titolari di protezione sussidiaria ovvero di permesso di soggiorno per motivi umanitari - in quanto ricompresi tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR - si utilizzano, in relazione al reddito percepito nell'anno precedente, i medesimi codici E94 o E95 o E96. Anche in questi casi, qualora non possano fare riferimento a un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul territorio nazionale, sarà attribuito il codice di esenzione TOT09, compilando il modulo previsto dall'allegato "A" parte integrante della presente proposta di deliberazione;

b) i cittadini extracomunitari in condizioni di indigenza e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che accedono alle prestazioni sanitarie con il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), avendo sottoscritto la dichiarazione di indigenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, e dell'art. 43, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e in considerazione delle indicazioni diramate con Circolare assessorile Prot. n. 24/4185/PGS/Coord. del 7.10.2008, sono equiparati ai cittadini residenti nella Regione Puglia che dichiarano condizioni economiche minime per i quali è prevista l'esenzione totale per l'assistenza farmaceutica; per questi cittadini il codice di esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche, da apporre da parte del medico prescrittore nel relativo campo previsto sul ricettario regionale, è TOT10, giusta circolare prot. n. 24 /15211 / ATP/3 del 13 ottobre 2009;

c) i cittadini comunitari presenti sul territorio regionale in condizioni di indigenza, che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza e che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR, in base alle disposizioni dell' art. 10, comma 6 della L.R. n. 32/2009, accedono alle prestazioni sanitarie con il codice ENI (Europei non in regola) con le medesime modalità individuate per gli STP. Pertanto, il codice di esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche, da apporre da parte del medico prescrittore nel relativo campo previsto sul ricettario regionale, è TOT10;

Si rammenta che i minori stranieri, siano essi extracomunitari o comunitari, qualora in attesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia), sono equiparati ai minori italiani che si trovino nelle medesime condizioni e per i quali è prevista l'esenzione totale dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica con l'utilizzo del codice TOT08, come esplicitato con la nota prot. n.24 /4713/ATP/3 del 31 marzo 2009, in attuazione di quanto disposto con l'art. 16 della L.R. n. 45 del 23 dicembre 2008 "Norme in materia sanitaria".

Inoltre, la DGR. n. 2789/2010, secondo quanto stabilito nell'accordo tra la Regione Puglia e il Ministero della salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha introdotto un ticket fisso a ricetta pari a euro 1,00 che sarà corrisposto anche da tutti i cittadini stranieri esenti e non.

Per le motivazioni su riportate si propone l'armonizzazione delle disposizioni in materia, per cui a far data dall'adozione del presente provvedimento le AA.SS.LL. della Regione Puglia, tramite i servizi distrettuali, dovranno disporre l'esenzione a tutti i cittadini stranieri che rientrino nelle suddette condizioni

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r. n. 28/01 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

• di precisare che, in relazione alle categorie di cittadini stranieri su richiamate, le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica seguono le seguenti casistiche:

1. per i cittadini extracomunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN (inclusi i richiedenti asilo/protezione internazionale, i titolari dello status di rifugiato/asilo politico, i titolari di protezione sussidiaria ovvero di permesso di soggiorno per motivi umanitari) si applicano le medesime condizioni dei cittadini italiani, in relazione al reddito percepito nell'anno precedente e secondo le fasce di esenzione rimodulate con DGR n. 1391/2011. Ciò comporta il diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica usufruendo dell'esenzione prevista per la fascia di reddito di riferimento utilizzando il codice E94 o E95 o E96, come da DGR n. 1391/2011, con la precisazione che qualora queste categorie di assistiti non possano fare riferimento ad un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul territorio nazionale, ed essendo impossibilitati ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 alcun reddito, solo per il primo anno sarà attribuito il codice di esenzione TOT09 (equiparabile al codice di esenzione E94 in uso per gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico)

2. i cittadini extracomunitari in condizioni di indigenza e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che accedono alle prestazioni sanitarie con il codice STP (Stranieri temporaneamente presenti), avendo sottoscritto la dichiarazione di indigenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, e dell'art. 43, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e in considerazione delle indicazioni diramate con Circolare assessorile Prot. n. 24/4185/PGS/Coord. del 7.10.2008, sono equiparati agli assistiti per i quali è prevista l'esenzione totale per l'assistenza farmaceutica e si utilizza il codice TOT10

3. i cittadini comunitari presenti sul territorio regionale in condizioni di indigenza, che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza e che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR, in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 6 della L.R. n. 32/2009, accedono alle prestazioni sanitarie con il codice ENI (Europei non in regola) alle medesime modalità individuate per gli STP. Pertanto, il codice di esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche è TOT10

4. i minori stranieri, siano essi extracomunitari o comunitari, qualora in attesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia), sono equiparati ai minori italiani che si trovino nelle medesime condizioni e per i quali è prevista l'esenzione totale dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica e si utilizza il codice TOT08;

5. il ticket fisso a ricetta pari a euro 1,00 sarà corrisposto anche da tutti i cittadini stranieri esenti e non;

- di approvare il nuovo Modello facsimile di richiesta di attribuzione del codice di esenzione ticket per il primo anno di permanenza sul territorio regionale per i cittadini stranieri con diritto di iscrizione al SSN qualora non possano fare riferimento ad un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul territorio nazionale - Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di notificare a cura del Servizio ATP il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente atto;
- di attribuire alle Direzioni Sanitarie e ai Direttori dei distretti la capillare diffusione e informazione ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici di continuità assistenziale, ai medici della struttura pubblica, e ai distretti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola